

LA TUTELA E L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO NEL FALLIMENTO: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MUTATO REGIME SANZIONATORIO DEL LICENZIAMENTO INVALIDO

di Filippo Aiello

Sommario:

| | |
|---|----------|
| <i>1. Competenza e rito nelle controversie fallimentari. Cenni introduttivi.....</i> | <i>1</i> |
| <i>2. Le azioni che derivano dal fallimento</i> | <i>2</i> |
| <i>3. Rito speciale per l'accertamento dello stato passivo</i> | <i>3</i> |
| <i>4. Pretese creditorie del lavoratore, azioni di mero accertamento ed azioni costitutive.....</i> | <i>5</i> |
| <i>5. La modifica del regime sanzionatorio del licenziamento invalido e la recente giurisprudenza di legittimità.....</i> | <i>8</i> |

1. Competenza e rito nelle controversie fallimentari. Cenni introduttivi.

Il fallimento, procedura concorsuale liquidatoria tipica, ha frequenti contatti con il rapporto di lavoro¹ sicché occorre porre l'attenzione ai problemi riguardanti l'individuazione del giudice competente a risolvere le controversie che coinvolgono un lavoratore ed una procedura fallimentare e le forme previste per queste controversie.

La regola contenuta nella legge fallimentare in merito al giudice competente a conoscere delle cause fallimentari si rinviene nell'art. 24 nel quale si prevede che *«il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore»*.

¹ Tuttavia se si considerano le sole due procedure di Amministrazione Straordinaria che in questi giorni hanno l'onore delle pagine di giornale – Ilva ed Alitalia – l'impatto sui rapporti di lavoro presenta numeri drammaticamente più rilevanti

Come si vede, l'art. 24 cit. ha natura esclusivamente processuale perché destinato a delimitare l'ambito delle controversie che sono attribuite al tribunale fallimentare.

La disposizione attuale è quella così modificata dal d.lgs. 12.9.2007, n. 169 con il quale è stata espunta, per quel che interessa, la previsione "*anche se relative a rapporti di lavoro*". Tale modifica, però, non ha avuto alcuna portata innovativa in quanto le regole sul riparto della competenza funzionale e del rito applicabile sono rimaste immutate nell'interpretazione della giurisprudenza².

2. Le azioni che derivano dal fallimento

Il concetto di *derivazione* dal fallimento è intuitivamente ricollegabile alla dipendenza dalla procedura, che costituisce un presupposto necessario per le azioni in parola e senza la quale, queste non potrebbero essere configurabili³. In tal modo deve ritenersi che per azioni che derivano dal fallimento devono intendersi quelle che traggono origine dallo stato di insolvenza dell'impresa fallita.

Non sono attratte dalla competenza del tribunale fallimentare le pretese già spettanti al fallito nelle quali il curatore si sostituisce a questo. In tale caso si tratta esclusivamente di applicare la regola di cui all'art. 43 l.f. che attribuisce al curatore del fallimento la legittimazione a proporre o proseguire le azioni aventi ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nel fallimento senza che ciò comporti un mutamento di competenza.

Ad esempio non può definirsi derivante dal fallimento l'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento che poteva essere esercitata già in precedenza, invero per tale ipotesi è stata intro-

² Cfr. di recente Cass. 29.09.2016 n. 19308

³ Cfr. Cass. civ. Sez. I, 15/02/1999, n. 1240 secondo cui «*Non sono attratte nella sfera di competenza del tribunale fallimentare tutte le preesistenti azioni che, con il fallimento, stiano in relazione di mera occasionalità e che, con la sola sostituzione del curatore al precedente legittimato, restino soggette a tutte le regole processuali ad esse applicabili ove fossero state promosse dal fallito*». *Adde*: Cass. civ. Sez. I, 24/11/2011, n. 24847.

dotta una precipua disposizione con l'art. 66, comma 2, l.f. che prevede espressamente la competenza del tribunale fallimentare e senza la quale non vi sarebbe stata la necessità di investire tale organo giudiziario. Di contro, è chiaramente di derivazione fallimentare l'azione proponibile ex artt. 44, 64 e 65 l.f. (revocatoria fallimentare) poiché trova il suo momento genetico proprio nel fallimento.

Allo stesso modo deve affermarsi che le azioni che dipendono dai rapporti che si trovano già nel patrimonio dell'imprenditore al tempo della dichiarazione di fallimento e che si pongono con il fallimento in relazione di mera occasionalità non sono attratte nella particolare sfera di competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 cit.⁴.

Sulla stessa linea la Corte Costituzionale⁵ che ha espressamente affermato che le azioni che derivano dal fallimento sono le azioni che hanno nel fallimento la loro origine e il loro fondamento come causa determinante o che da questo sono modificate sostanzialmente quanto al loro esercizio, dovendo trovare il loro svolgimento nella procedura fallimentare per assicurare l'unità dell'esecuzione concorsuale e la *par condicio creditorum*.

È del tutto evidente che applicando tali principi alle controversie che riguardano i rapporti di lavoro risulterebbe assai limitato l'ambito di competenza del tribunale fallimentare.

3. Rito speciale per l'accertamento dello stato passivo

Al contrario l'ambito di intervento del tribunale fallimentare è molto ampio per la presenza della regola generale – ed inderogabile – contenuta nell'art. 52, comma 2, l.f..

⁴ Cass. civ. Sez. I Ord., 26/08/2004, n. 17057. Non pare, invece, condivisibile la riconducibilità di tutte le controversie che “*comunque incidono sul patrimonio del fallito*” alle azioni che derivano dal fallimento.

⁵ Corte cost., 07-07-1988, n. 778

Giova ricordare che la procedura concorsuale, da un lato, si fonda sul principio dell'universalità oggettiva (art. 42 l.f. in base al quale il debitore viene privato della disponibilità del proprio patrimonio affinché lo stesso sia "gestito", a fini liquidatori, dall'ufficio fallimentare) e dall'altro lato, si fonda sul principio dell'universalità soggettiva (artt. 51 e 52 l.f.) che prevede, ai fini della piena realizzazione del concorso, il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari, nonché la soggezione dei creditori alle norme specifiche della formazione dello stato passivo⁶. In sostanza le regole suddette tendono a realizzare i fini fondamentali dell'istituto fallimentare: l'unità dell'esecuzione e la *par condicio creditorum*⁷.

Invero, in seguito alla dichiarazione di fallimento, sussiste una concentrazione presso un unico organo delle azioni dirette a far valere diritti verso il fallimento regolate da un rito inderogabile e peculiare previsto dagli artt. 93 e ss. l.f.⁸.

Infatti, l'art. 52, comma 2, l.f. prevede che «ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge».

Ne consegue che, come è stato efficacemente affermato⁹, la questione di rito è pregiudiziale rispetto a quella di competenza giacché essa si pone sia se l'azione venga proposta dinanzi al giudice fallimentare sia se l'azione venga esperita dinanzi ad un giudice incompetente.

⁶ Pajardi-Paluchowski, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2009, 311; Di Corrado, Sub art. 51, *La legge fallimentare, Commentario Ferro*, Padova, 2007.

⁷ Cass. 30 maggio 1967 n. 1210, Cass. 5 gennaio 1972 n. 4

⁸ È stata affermata la sussistenza di un rito speciale dell'accertamento del passivo come particolare attribuzione del giudice delegato a conoscere delle domande per un sollecito accertamento dei crediti, salva l'assegnazione al tribunale del contraddittorio pieno delle parti in caso di contestazione; cfr. Cass. 18.10.2005, n. 20131.

⁹ Cfr. Guglielmucci, *Diritto fallimentare*, Torino, 2014, 91

La *ratio* di tale regola si può rinvenire nel fatto che il rito speciale per l'accertamento dello stato passivo è caratterizzato dalla funzione di controllo che i creditori concorsuali possono esercitare sulla formazione della massa passiva giacché questi possono impugnare la statuizione del giudice delegato ex artt. 98 e ss. l.f.¹⁰.

In sostanza ogni creditore, fra cui i lavoratori dipendenti del fallito, che vantino pretese creditorie insoddisfatte, dovranno farle valere mediante la domanda di insinuazione al passivo del fallimento soggiacendo al controllo del giudice delegato e dei creditori concorrenti.

È di grande rilievo che l'attribuzione delle controversie al tribunale fallimentare avvenga per una questione di rito e non di competenza giacché qualora una controversia venga erroneamente proposta dinanzi ad altro giudice questo dovrà dichiarare l'inammissibilità (o se la causa pende, l'improseguibilità) delle domande anche se sia stato adito il tribunale del luogo in cui è stato dichiarato il fallimento¹¹.

4. Pretese creditorie del lavoratore, azioni di mero accertamento ed azioni costitutive

In generale, le pretese creditorie possono essere consequenziali ad una pronuncia di accertamento (ad es. di nullità) o costitutiva (ad es. di annullamento) sicché ci si deve interrogare se trovi applicazione anche a tali azioni il rito speciale previsto dalla legge fallimentare.

Sul punto, è stato affermato¹² che quando ci si trovi al cospetto di azioni che costituiscono il presupposto di una pretesa creditoria, tro-

¹⁰ Appare di interesse, per il tema trattato, la pronuncia della Suprema Corte 23-02-2017 n. 12371 secondo cui l'INPS, può contestare solo nell'ambito della procedura concorsuale l'accertamento, contenuto nello stato passivo definitivo, in ordine alla sussistenza ed all'ammontare del debito del datore di lavoro insolvente per TFR verso i dipendenti che si è trovato ad erogare ex art. 2 L. 297/1982.

¹¹ Se l'azione viene proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge essa è inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda *litis ingressum impediens*, concettualmente distinta dalla incompetenza cfr. Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-04-2017, n. 9198

¹² Guglielmucci, *ivi*, 92

va applicazione la previsione di cui all'art. 72, comma 5, l.f. che, sebbene dettata per l'azione di risoluzione del contratto, prevede una regola generalmente applicabile secondo cui *«se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V»*.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, invece, vi è una consolidata opinione giurisprudenziale che distingue fra le azioni promosse dal dipendente all'unico scopo di conseguire la soddisfazione di una pretesa meramente economica, dalle azioni finalizzate ad ottenere una pronuncia di mero accertamento o costitutive (ad es. l'accertamento della nullità o l'annullamento del licenziamento).

Ciò in considerazione della particolarità della disciplina lavoristica che è diretta ad una finalità di tutela del lavoro che, per il suo specifico contenuto e per il suo rilievo costituzionale, prevale sulle pur importanti finalità alle quali è diretta la disciplina del fallimento¹³.

Per quanto riguarda le azioni strumentali alla soddisfazione di una pretesa meramente economica, si ritiene, in applicazione dell'art. 52, comma 2, cit., necessario il rispetto del rito per l'accertamento della pretesa creditoria mediante il procedimento previsto dagli artt. 93 e ss. l.f. sicché, pacificamente, l'azione è attribuita al tribunale fallimentare senza che si ponga una questione di competenza funzionale prescindendo dal valutare se, nel caso concreto, si tratti di azioni che derivano o meno dal fallimento.

Con riguardo alle azioni di nullità o di annullamento del licenziamento la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto che la competenza funzionale del giudice del lavoro in ordine alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, proposta nei confronti del fallito, non trova derogà nella competenza funzionale del tribunale fallimentare espri-

¹³ Cass. civ. Sez. lavoro, 08/07/2004, n. 12645 in tema di licenziamento collettivo.

mendo in tal modo principi che forniscono delle linee guida anche per altri aspetti del rapporto di lavoro (¹⁴).

Le ragioni per le quali la Suprema Corte ha assunto tale posizione sono almeno tre.

In primo luogo, ricorda la Cassazione, anche dopo il fallimento l'azienda sopravvive nella sua unitarietà e, nel suo ambito, anche il rapporto di lavoro come previsto dall'art. 2119 c.c. sicché il lavoratore ha interesse a tutelare la propria posizione all'interno dell'impresa in quanto la sopravvivenza del rapporto di lavoro non è condizionata al materiale esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il predetto interesse permane non solo nell'eventualità d'un esercizio provvisorio, ma anche nell'ipotesi in cui l'attività dell'impresa sia cessata rendendo solo temporaneamente impossibile la materiale reintegrazione nel posto di lavoro in quanto è ipotizzabile la futura ripresa dell'attività lavorativa qualora vi sia **(i)** una successiva autorizzazione di esercizio provvisorio o **(ii)** la cessione dell'azienda o **(iii)** la ripresa dell'attività lavorativa da parte dello stesso datore a seguito di concordato fallimentare.

In secondo luogo, sfugge alla necessità di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni la domanda il cui oggetto, non costituito da crediti nei confronti del datore e pertanto strutturalmente diverso da quello che caratterizza le pretese dei creditori, resta estraneo alle finalità dell'unità dell'esecuzione e della *par condicio creditorum*. Ad esempio le domande che abbiano per oggetto pretese che non abbiano un contenuto economico (come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre) da far valere nei confronti del datore.

¹⁴ *ex plurimis* Cass. 5 dicembre 2000 n. 15447, Cass. 15 maggio 2002 n. 7075, Cass. 3 marzo 2003 n. 3129, Cass. civ. Sez. lavoro, 27 febbraio 2004, n. 4051; di recente Cass. 29 marzo 2009 n. 7129, Cass. 29 settembre 2016 n. 19308

In terzo luogo, permangono molteplici azioni del lavoratore, fondate sull'interesse a tutelare diritti non patrimoniali e diritti di natura previdenziale.

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta sul tema affermando che non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 24 l.f. se interpretato nel senso che l'attrazione del foro fallimentare non opera per le controversie di lavoro in cui non si fanno valere in via principale pretese creditorie del lavoratore verso l'imprenditore assoggettato a procedura concorsuale¹⁵.

In conclusione sul punto può affermarsi che ogni qualvolta l'iniziativa del lavoratore non sia volta – anche solo in via strumentale - a tutelare una mera pretesa economica permanga la competenza funzionale del giudice del lavoro.

5. La modifica del regime sanzionatorio del licenziamento invalido e la recente giurisprudenza di legittimità.

Com'è noto il regime sanzionatorio del licenziamento invalido è mutato con l'intervento delle disposizioni contenute nella l. n. 92 del 2012 e nel d.lgs. n. 23 del 2015.

Attualmente, la reintegrazione è sanzione residuale mentre risulta prevalente la soluzione indennitaria. Inoltre, per i lavoratori per i quali trova applicazione l'art. 18 l. 300/1970, la sanzione indennitaria viene determinata dal giudice fra un minimo ed un massimo stabilito per legge¹⁶.

Si pone, dunque, il concreto dilemma in ordine alla tenuta della opinione giurisprudenziale sin qui riportata che – con riferimento alle controversie relative alla contestazione della validità del licenziamento – afferma la permanenza della competenza funzionale del giu-

¹⁵ Corte cost., 07-07-1988, n. 778

¹⁶ Il quinto comma dell'art. 18 prevede un indennizzo fra dodici e ventiquattro mensilità, mentre il sesto comma un indennizzo fra sei e dodici mensilità

dice del lavoro. Invero queste azioni giudiziarie risultano strumentali (sebbene in via subordinata alla richiesta di reintegrazione) a conseguire una pretesa economica costituita dall'indennizzo previsto quale sanzione del licenziamento illegittimo.

La giurisprudenza di legittimità che si è occupata di determinare la competenza del giudice nel caso di impugnativa di licenziamento, con riguardo alle conseguenze economiche del recesso ha costantemente ritenuto che per tali richieste opera l'attrazione del foro fallimentare¹⁷ ritenendo improponibile la conseguenziale domanda di risarcimento del danno ex art. 18 l. 300/1970.

Di recente, però, la Suprema Corte ha affermato un diverso principio ritenendo che permane la competenza del giudice del lavoro anche con riferimento alla domanda generica di condanna al risarcimento dei danni conseguente alla reintegrazione ex art. 18 l. 300/1970, mediante pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

Afferma la Suprema Corte che, in tal caso, si tratta di una domanda consequenziale rispetto alle richieste principali relative alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento e alla reintegrazione, meramente riproduttiva del contenuto della previsione di legge¹⁸ sicché non è richiesto alcun ulteriore accertamento aggiuntivo relativamente al *quantum* del risarcimento. In sostanza, siccome l'indennizzo è preordinato per legge esso non necessita di una verifica in base alle regole della procedura fallimentare a necessaria tutela degli altri creditori.

Sotto altro profilo la Suprema Corte ritiene che lo scorporo di tale domanda dalle altre per essere sottoposta alla verifica degli organi della procedura sarebbe, anche sul piano della *ratio legis*, del tutto

¹⁷ Cass. 29 marzo 2011 n. 7129 ed altre.

¹⁸ Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-09-2016, n. 19308 che richiama Cass. n. 4547/09 in tema di liquidazione coatta amministrativa

superflua, contribuendo viceversa unicamente ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo. Si valorizza in tal modo una prospettiva costituzionalmente orientata alla regola della ragionevole durata del giusto processo ex art. 111 Cost..

Alla luce di tale pronuncia può affermarsi che continuano ad essere di competenza del giudice del lavoro le questioni relative alla esistenza del rapporto di lavoro o alla legittimità degli atti che ne hanno causato la cessazione compreso l'accertamento del relativo danno consequenziale mentre si devono esaminare nella sede endofallimentare le questioni relative alla quantificazione dei crediti.

Sebbene la pronuncia richiamata abbia fatto cenno al nuovo regime sanzionatorio del licenziamento di cui all'art. 18 S.L. come modificato dalla l. 92/2012 solo per dire che esso non trovava applicazione nel caso esaminato¹⁹ essa apre degli spazi che possono condurre a valutare correttamente il riparto di competenza fra tribunale fallimentare e giudice del lavoro per le nuove fattispecie.

Invero, applicando il principio affermato dalla Suprema Corte si può affermare, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 e 9 del d.lgs. n. 23/2015, che l'indennizzo ivi previsto può essere anch'esso oggetto di domanda consequenziale rispetto alla richiesta principale costituita dalla dichiarazione di illegittimità del licenziamento in quanto è anch'essa meramente riproduttiva del contenuto della previsione di legge senza alcun accertamento aggiuntivo relativamente al *quantum* del risarcimento.

In sostanza allorché il lavoratore in regime di “tutele crescenti” chiede ed ottiene dal giudice del lavoro l'accertamento dell'illegittimità del recesso ed il conseguente indennizzo predeterminato dagli artt. 3 e 9 del d.lgs. 23/2015 non si verifica alcuna vio-

¹⁹ Testualmente si legge nella sentenza: «appare del tutto inconferente ogni riferimento alla c.d. riforma Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita in G.U. n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136, in vigore dal 18 luglio 2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, perciò qui assolutamente inapplicabile *ratione temporis*»

lazione della *par condicio creditorum* perché non vi è la necessità di una verifica in base alle regole della procedura fallimentare a necessaria tutela degli altri creditori. Al contrario, anche in questo caso si valorizza una prospettiva costituzionalmente orientata rispetto alla regola della ragionevole durata del giusto processo ex art. 111 Cost..

Il suddetto lavoratore deve, naturalmente proporre in sede fallimentare la richiesta di quantificazione dell'indennizzo determinato dinanzi al giudice del lavoro in guisa di condanna generica.

La stessa soluzione appare applicabile anche all'ipotesi riguardante il regime sanzionatorio previsto dall'art. 18 come modificato dall'art. 1 della l. n. 92/2012 in quanto se è vero che rispetto al regime delle c.d. "tutele crescenti" l'indennizzo previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 18 cit. può essere quantificato nell'ambito di un intervallo predeterminato nel massimo e nel minimo è altrettanto vero la norma impone al giudice il rispetto di criteri prestabiliti per la sua determinazione²⁰.

È del tutto evidente come in una prospettiva costituzionalmente orientata che tenga conto del principio della ragionevole durata del giusto processo ex art. 111 Cost. appaia irragionevole la separazione della domanda indennitaria da quella che accerta l'illegittimità del recesso poiché si genererebbero attività del tutto superflue ed un appesantimento ingiustificato della durata del processo giacché il lavoratore si troverebbe costretto a far determinare (non quantificare) il numero di mensilità di cui deve comporsi l'indennizzo dal giudice fallimentare ovvero da un giudice diverso da quello che si troverebbe a giudicare della illegittimità del licenziamento riproponendo più volte identiche allegazioni.

Infine non appare secondario sottolineare che se da un lato vi è la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, l.f. che impone un rito specia-

²⁰ Comma 5: «...in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti». Comma 6: «in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro».

le per l'accertamento dei crediti nell'ambito del fallimento, parimenti vi è la disposizione di cui all'art. 1, comma 47 l. 92/2012 che impone l'applicazione del rito speciale - c.d. Fornero – da proporre «*con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro*» ogni volta che si chieda l'applicazione dell'art. 18 l. 300/1970²¹.

In conclusione appare maggiormente appagante questa soluzione rispetto a quella auspicata in dottrina²² secondo cui sarebbe preferibile giungere ad applicare il rito del lavoro dinanzi al tribunale fallimentare. Invero la specializzazione del giudice del lavoro (sezione specializzata della magistratura italiana ordinaria) fa preferire la soluzione prospettata in questo scritto giacché consegna alla cognizione di un giudice dotato di particolare competenza la soluzione di controversie che presentano in modo ricorrente interessi dotati di protezione di rango costituzionale²³.

²¹ Occorre aggiungere che il rito c.d. Fornero è stato disegnato con specifiche cadenze temporali ed una corsia di trattazione preferenziale (v. art. 1, comma 65) con il dichiarato fine, di interesse generale, di pervenire alla celere definizione di una situazione sostanziale di forte impatto sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell'individuo cfr. Cass., 25-08-2016, n. 17326

²² Corrado A., in AA.VV., *Crisi d'impresa e rapporti di lavoro*, Milano, 2016, 480.

²³ Deve rilevarsi che la soluzione non è esente da rischi per il lavoratore che, ove agisse esclusivamente dinanzi ad un giudice del lavoro che dovesse dichiarare improcedibile le domande aventi ad oggetto le indennità suddette, si troverebbe esposto alla decadenza di cui all'art. 6 legge 604/66 in quanto la tempestiva proposizione della domanda, se dichiarata improponibile, non produrrebbe effetti interruttivi della decadenza. La soluzione pratica, sino ad un chiarimento normativo o giurisprudenziale, è la contemporanea impugnazione del licenziamento davanti al giudice del lavoro ed al giudice fallimentare come peraltro ipotizzato da attenta dottrina (Sordi, *La Riforma del Lavoro*, Torino, 2013, 380). Del resto alcuni giudici di merito si sono espressi senza tener conto degli arresti di legittimità di cui si è riferito sopra. Ad es. il Tribunale di Bologna in un caso di impugnativa di licenziamento con richiesta della tutela indennitaria ha affermato che «*tutte le domande di natura economica del ricorrente (...) appaiono improcedibili (...) ai sensi degli artt. 24, 43 e 52 della Legge Fallimentare. (...) L'unica competenza residua di questo Tribunale del Lavoro attiene pertanto alla possibile verifica della esistenza o meno di un rapporto di lavoro e della legittimità o meno del licenziamento*» Trib. Bologna Sez. lavoro, Est. Cosentino, Ord., 03-11-2016 in Pluris-Cedam; dello stesso avviso il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, est. Abruci, Ord. 26-02-2016 inedita.